



*Ministero della cultura*

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

**LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE**

**Visto** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**Visto** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", di seguito 'Codice dei Beni Culturali';

**Visto** il D.L. 21 settembre 2019 n. 104, recante "Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

**Visto** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

**Visto** il D.M. 20 gennaio 2020 rep. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo";

**Visto** l'art. 42 della Costituzione;

**Visti** in particolare gli artt. 55 e 56 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

**Visto** in particolare l'art. 47 comma 2 lettera e) del citato D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169, a norma del quale la Commissione regionale per il patrimonio culturale autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permutate, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

**Visto** il decreto del Segretario Regionale n. 1 del 11 gennaio 2021 di costituzione della nuova Commissione regionale per il patrimonio culturale delle Marche";

**Visto** il decreto di nomina del Segretario Regionale per le Marche, Dott.ssa. Maria Rita Palumbo, Decreto del Segretariato generale n. 345 del 29 marzo 2024 registrato dalla Corte dei Conti in data 9 maggio 2024 al n. 1317;

**Vista** l'istanza dell'Arcidiocesi di Urbino- Urbania- Sant'Angelo in Vado e l'I.D.S.C. di Urbino - Urbania- Sant'Angelo in Vado, prot. n. 18 del 24/10/2023, di autorizzazione all'alienazione del Complesso costituito dalla Chiesa di San Lorenzo, dalla canonica, dall'abitazione e dagli annessi, catastalmente distinto al N.C.F. al Foglio n. 137 particella B sub. 1 graffata con part. 8 sub. 8; particella 8 subb. 3bcnc-4-5-6-7; sito in Urbino, Piazza Diaz,4 località Cerquetobono - Ente proprietario: Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado e I.D.S.C. dell'Arcidiocesi di Urbino - Urbania -Sant'Angelo in Vado. Immobile sottoposto alle disposizioni di tutela con Delibera CoRePaCu Marche n. 102 del 18/10/2023;

**Visto** il parere espresso dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e



## Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE

Pesaro e Urbino nella relazione istruttoria redatta dal responsabile e trasmessa con nota acquisita al protocollo d'ufficio del Segretariato Regionale al n. 1146 del 11/04/2024, con il quale è stato manifestato parere favorevole con prescrizioni - ai sensi dell'art. 55 comma 3 lett. a),b) ed e) e art. 55bis) del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. -all'alienazione ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. 42/2004;

**Vista** la non sussistenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione Marche e per suo tramite da parte degli altri enti pubblici territoriali;

**Visto** il verbale della Commissione del giorno 15.05.2024, dal quale risulta che la Commissione, all'unanimità, ha approvato l'istanza alle condizioni espresse dalla Soprintendenza competente;

### DELIBERA

l'autorizzazione all'alienazione del Complesso costituito dalla Chiesa di San Lorenzo, dalla canonica, dall'abitazione e dagli annessi, catastalmente distinto al N.C.F. al Foglio n. 137 particella B sub. 1 graffata con part. 8 sub. 8; particella 8 subb. 3bcnc-4-5-6-7; sito in Urbino, Piazza Diaz,4 - Ente proprietario: Arcidiocesi di Urbino - Urbania - Sant'Angelo in Vado e I.D.S.C. dell'Arcidiocesi di Urbino - Urbania -Sant'Angelo in Vado. Immobile sottoposto alle disposizioni di tutela con Delibera CoRePaCu Marche n. 102 del 18/10/2023.

L'autorizzazione all'alienazione è soggetta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 55bis) del D.Lgs. 42/2004, alle seguenti condizioni e prescrizioni dettate dalla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino :

- a) prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione programmate:** *in generale la Delibera CoRePaCu Marche n. 102 del 18/10/2023, con la quale il complesso in oggetto è stato dichiarato di interesse storico-architettonico, vincola in ogni caso i futuri acquirenti privati e/o pubblici all'acquisizione della preventiva autorizzazione della Soprintendenza (art. 21, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 ss.mm.ii.) circa ogni tipo di opera o attività edilizia che si volesse mettere in atto. La conservazione e la valorizzazione del bene verranno dunque assicurate attraverso l'espletamento dell'attività tecnica di alta sorveglianza di competenza della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino. Lo stesso dicasi per eventuali richieste di variazione della destinazione d'uso (art. 20, comma 1, del D.Lgs. 42/2004).*
- b) condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso:** *essendo confermato dall'ente che l'uso previsto dell'intero complesso rimane invariato per la chiesa viene confermata la fruizione pubblica mentre per quanto riguarda le abitazioni e gli annessi rimarranno ad uso privato.*

La presente delibera viene notificata all'Arcidiocesi di Urbino- Urbania - Sant'Angelo in Vado, all'I.D.S.C. di Urbino - Urbania- Sant'Angelo in Vado e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino, che vigilerà sul rispetto delle condizioni previste nel presente atto di autorizzazione.

**IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE**

Il Segretario Regionale

**Dott.ssa Maria Rita Palumbo**

MDB